

ORDINANZA DEL SINDACON. **109** del **07 AGO 2026**Prot. RK/2026/0009031
del 07/08/2026**IL SINDACO**

Oggetto: Misure contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità, delle persone allontanate dall'immobile sito in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 ("Spin Time"), a seguito dell'incendio del 29/07/2026, in relazione ai rischi correlati alla prolungata esposizione alle alte temperature estive ed alle condizioni di fragilità delle stesse. Emergenza di tipo A) di cui all'art. 7 del D.Lgs 1/2018.

Il Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali e Salute
Michela Micheli

Michela Micheli
07.08.2026
08:59:22
GMT+01:00

Il Vice Capo di Gabinetto
Con delega
alla Sicurezza Urbana,
Protezione Civile
Giuseppe Napolitano

Giuseppe
Napolitano
07.08.2026
10:06:43
GMT+02:00

Visto
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella

 **ROSA
IOVINELLA**

Premesso che:

in data 29 luglio 2026, alle ore 22.00 circa, si è verificato un incendio all'interno dell'edificio denominato "Spin Time", sito in Roma alla Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55, caratterizzato dalla presenza stanziale di un rilevante numero di occupanti, tra cui numerose persone connotate da fragilità. Le uniche informazioni disponibili per l'Amministrazione Capitolina, in merito al numero degli occupanti sono consolidate nell'atto denominato "censimento Spin Time" del giorno 08/01/2025, che evidenzia il numero di 356 persone teoricamente abitanti l'edificio sito in Roma alla Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55;

con fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (Scheda n. 27317 del 30/07/2026, m_it.COM-RM.REGISTRO UFFICIALE.U.0079239), acquisito agli atti della V Direzione del Gabinetto del Sindaco – Sicurezza urbana, Protezione Civile e Legalità – con prot. RK/2026/0008599, l'edificio in parola -con previo allontanamento delle persone dallo stesso- è stato interdetto, dichiarato inagibile e non praticabile, con prescrizione dell'esecuzione urgente delle necessarie verifiche tecniche di idoneità e dei conseguenti interventi di ripristino e messa in sicurezza sotto la guida di tecnico qualificato;

l'edificio stesso è stato successivamente sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, risultando allo stato del tutto inaccessibile ed indisponibile;

fin dalle prime fasi conseguenti al primo allontanamento delle persone dall'edificio, si è resa evidente la progressiva trasposizione dell'evento in parola in emergenza rilevante agli effetti della lettera a) dell'articolo 7, del D.Lgs n.1, del 2 gennaio 2018 (di seguito: Codice della Protezione Civile), in considerazione della concorrente circostanza della presenza, tra le persone allontanate dall'edificio e presenti su strada, di diversificate e diffuse condizioni di fragilità -dovute all'età ed alle condizioni di salute delle stesse – e della incidenza del grande caldo che, nella stesse giornate del 29 e 30 luglio 2026 ha fatto registrare -per la città di Roma- il Livello 2 (Arancio) del rischio ondate di calore;

conformemente alle previsioni dell'articolo 12 comma 2, lettera f, del D.Lgs n.1, del 2 gennaio 2018 (di seguito: Codice della Protezione Civile), al verificarsi della predetta situazione di emergenza, Roma capitale -per il tramite della Direzione V del Gabinetto del Sindaco e del Dipartimento Politiche Sociali e Salute- ha dato luogo all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione colpita dall'evento, nonché dei primi interventi urgenti necessari a fronteggiare e mitigare gli effetti potenzialmente lesivi dell'evento sopra descritto, con particolare attenzione alle persone fragili, immediatamente fornendo acqua per idratazione anche nella fascia oraria notturna e predisponendo, in maniera progressiva, aree raffrescate ed ombreggiate per le persone allontanate dall'edificio che non hanno inteso abbandonare le aree esterne allo stesso;

A seguito del Tavolo Tecnico per la valutazione della situazione emergenziale relativa all'immobile di Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 – avviato sulla scorta delle risultanze del richiamato fonogramma VVF di cui al prot. RK/2026/0008599 – il giorno 31 luglio 2026 è stato formalmente attivato ed insediato

il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con disciplina di operatività in modalità permanente fino a cessate esigenze. Il C.O.C. ha disposto, a risorse e disciplina normativa e amministrative ordinarie, l'implementazione di tutte le misure di assistenza alla popolazione gravitante nell'area antistante al fabbricato di Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55, in esecuzione delle misure disposte dal capo F dell'Ordinanza n.74 del 26/05/2026, recante la disciplina della mitigazione del rischio "Ondate di Calore", anche in considerazione della circostanza che per i giorni 31 luglio e 1° agosto, era stata dichiarato, dal Ministero della Salute, per la Città di Roma, il Livello 3 (Rosso) del rischio ondate di calore e che lo stesso livello era atteso anche per due le giornate successive;

in ragione della concorrente esigenza di garantire l'assistenza alla popolazione e la mitigazione delle ondate di calore, anche coordinandosi con le iniziative di solidarietà e spontaneismo che hanno accompagnato e che continuano ad accompagnare le persone attualmente all'esterno delle edificio, in attuazione delle indicazioni del C.O.C., la Direzione V Sicurezza urbana, Protezione Civile e Legalità e il Dipartimento Politiche Sociali e Salute hanno attuato tutte le misure utili ad una primaria assistenza campale sul posto, garantendo la presenza costante degli operatori della Sala Operativa Sociale, la fornitura dei pasti, i servizi igienici, le aree raffrescate, ombreggiate e ventilate ed una considerevole fornitura di acqua potabile per una costante idratazione delle persone, nonché convenzionando un'assistenza professionale di Croce Rossa Italiana, per il posizionamento di una specifica ambulanza sul posto a salvaguardia maggiore e precoce delle casistiche di malore, fermi i rapporti costanti tra i servizi socioassistenziali della rete capitolina e i servizi sanitari del territorio. Inoltre -sempre in coordinamento con le disponibilità rese dal Municipio I, con le iniziative solidaristiche degli E.T.S. e dell'associazione di rappresentanza sindacale, che hanno messo a disposizione dell'assistenza specifici spazi di alloggio temporaneo- sono state allestite, dalle citate strutture capitoline, specifiche strutture di accoglienza notturna, opportunamente presidiate, a cui possono accedere volontariamente le persone in condizioni di specifiche fragilità, sempre nell'ottica della progressiva riduzione del rischio per l'incolumità delle persone;

Considerato che:

il bollettino pubblicato dal Ministero della salute in data 6 agosto 2026, evidenzia che fino a tutto il 8 agosto 2026 permarrà per la città di Roma, il Livello 3 (Rosso) del rischio ondate di calore;

occorre considerare che la situazione descritta assume le connotazioni della straordinarietà e dell'eccezionalità, ricorrendo con la condizione di disagio per persone comunque necessitanti di assistenza -anche per le condizioni di fragilità, dettate dalla presenza di numerosi bambini, anziani e persone affette da diffuse patologie- le gravissime condizioni di pericolosità imposte dalla criticità climatica predetta. Difatti, il livello 3 (Rosso) indica condizioni di emergenza massime, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il Ministero della Salute indica che le persone, nella ricorrenza di tali condizioni, devono evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata, in quanto temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni;

tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute e le previsioni per i giorni successivi al 8 agosto non lasciano intravedere significativi abbassamenti delle temperature;

le misure di mitigazione realizzate, ancorché in maniera efficace fino a questo momento, rischiano di non essere adeguate per i giorni a venire, aumentando il pericolo per l'incolumità delle persone, esposte a condizioni di rischio climatico eccezionale, anche in considerazione della circostanza che non si possono subordinare le misure per la salvaguardia della incolumità delle persone alla verifica del potenziale andamento e dei tempi delle vicende amministrative e giudiziarie che sono alla base dell'allontanamento dall'edificio;

i fatti ed i riscontri tecnici sopra riepilogati fondano la legittima ed indifferibile adozione di un provvedimento contingibile e urgente a norma dell'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dell'articolo 12 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) a tutela del prevalente interesse all'incolumità delle persone rimaste in strada, senza alternativa abitativa, altrimenti esposte a rischio di grave pregiudizio per la salute;

il comma 3, dell'articolo 3, delle "procedure operative dell'Assistenza Alloggiativa di Protezione Civile in favore della comunità capitolina", di cui alla D.G.C. n.187/2023, contempla la possibilità che con ordinanza contingibile e urgente di cui all'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), si possa derogare al termine massimo di assistenza alloggiativa, quando ricorrano esigenze di più estesa durata per il rientro in una gestione ordinaria delle procedure amministrative;

Ritenuto:

che le condizioni di fatto e di diritto rappresentate ai capi precedenti, impongono il superamento delle sistemazioni di tipo campale presso strutture di accoglienza temporanea e precaria e la trasposizione dell'assistenza alloggiativa emergenziale di protezione civile e sociale mediante la rapida e progressiva allocazione dei richiedenti che rientrino nel "censimento Spin Time" effettuato dalla Polizia Locale il giorno 08/01/2025, nelle strutture ricettive convenzionate e convenzionabili, religiose o laiche, reperibili sul territorio cittadino o, in mancanza di capienza, sul territorio della Città Metropolitana di Roma;

che il rientro in una gestione amministrativa ordinaria delle procedure di allocazione delle persone - individuate nel "censimento Spin Time" effettuato dalla Polizia Locale il giorno 08/01/2025- da parte del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, non si può esaurire nel termine massimo di 45 giorni considerato dalle procedure operative dell'Assistenza Alloggiativa di Protezione Civile in favore della comunità capitolina" di cui alla D.G.C. n.187/2023;

di dover disporre in considerazione della contingente situazione climatica e delle conclamate criticità personali -per fragilità acclarata di una cospicua frazione dei 356 occupanti dell'Edificio di Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55, per come censiti dalla Polizia Locale in data 08/01/2025 -, con un provvedimento contingibile e urgente, adeguate e rafforzate misure di assistenza alloggiativa per la durata di 60 giorni; misure estese alla necessità di garantire la continuità scolastica ed educativa dei minori che, unitamente alla loro famiglie, riceveranno proposta di sistemazione presso strutture ricettive o religiose, da reperirsi in ragione della effettiva disponibilità nel territorio della Città Metropolitana di Roma, operando in deroga rispetto alle "procedure operative dell'Assistenza Alloggiativa di Protezione Civile in favore della comunità capitolina" di cui alla D.G.C. n.187/2023, alle disposizioni regionali in materia di requisiti di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture di accoglienza e nel solco delle previsioni dell'articolo 46 bis del Codice della Protezione Civile nonché dell'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Dato atto che:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa preventivamente alla Prefettura di Roma a mezzo PEC;

Visti:

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare l'articolo 54, comma 4;

Il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), ed in particolare gli articoli 7 e 12;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

che vengano superate le attività di assistenza alla popolazione, attivate sin dall'insorgere dell'evento nella forma di assistenza in modalità "campale" anche su strada, ricorrendo a forme più strutturate di assistenza e sostegno in favore delle persone allontanate dall'edificio sito in Roma alla Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55, censite dalla Polizia Locale in data 08/01/2025 (con salvezza delle strette modifiche dipendenti da eventi naturalistici maturati -in tale gruppo- nel periodo corrente tra la data del 08/01/2025 ed il 29/07/2026), avviando una specifica assistenza alloggiativa di emergenza -estesa al supporto socio assistenziale, scolastico e logistico- per una durata massima di 60 giorni dalla data di effettivo inizio della

fruizione, presso strutture ricettive reperibili - laiche, religiose, o altre strutture in gestione, in convenzione e convenzionabili dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute e/o dalla Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco - operando in deroga rispetto alle "procedure operative dell'Assistenza Alloggiativa di Protezione Civile in favore della comunità capitolina" di cui alla D.G.C. n.187/2023, alle disposizioni regionali in materia di requisiti di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture di accoglienza e nel solco delle previsioni dell'articolo 46 bis del Codice della Protezione Civile nonché dell'articolo 140 bis 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

DISPONE

1. che la Direzione V Sicurezza urbana, Protezione Civile e Legalità del Gabinetto del Sindaco, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute e il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, con il supporto di tutte le strutture capitoline titolari di Funzione al C.O.C. e di quelle con esse correlate -al fine di garantire l'assistenza alloggiativa in emergenza alle persone predette- congiuntamente provvedano:
 - a) al progressivo reperimento di soluzioni alloggiative anche acquisendo la disponibilità di offerte e contribuzioni private -per la durata di 60 giorni dalla data di effettivo inizio della fruizione- presso le strutture ricettive -laiche o religiose, o altre strutture in gestione, in convenzione e convenzionabili dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute e/o dalla Direzione V Sicurezza urbana, Protezione Civile e Legalità del Gabinetto del Sindaco - disponibili sul territorio cittadino ovvero - in mancanza di una sufficiente disponibilità - nel territorio della Città Metropolitana di Roma, seguendo, in quanto compatibili e fatti salvi gli adattamenti necessitati dalla contingente situazione eccezionale, i principi organizzativi di cui alle procedure operative dell'Assistenza Alloggiativa di Protezione Civile in favore della comunità capitolina", di cui alla D.G.C. n.187/2023.
 - b) alla attivazione temporanea di uno "sportello accoglienza" interdisciplinare assistito anche della Polizia Locale di Roma capitale, da insediare nelle aree contermini a via Santa Croce in Gerusalemme n.55 o in altro spazio idoneo, per organizzare, censire e razionalizzare le prospettive di sistemazione temporanea nelle strutture disponibili, reperite a seguito delle attività di cui al precedente capo a), in favore dei nuclei familiari in cui si raccolgono le 356 persone censite dalla Polizia Locale in data 08/01/2025 (con salvezza delle strette modifiche dipendenti da eventi naturalistici maturati -in tale gruppo- nel periodo corrente tra la data del 08/01/2025 ed il 29/07/2026), dando priorità ai nuclei familiari connotati da particolari fragilità ed ai nuclei familiari con bambini ed a quelli indicati, dal Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative.
2. che il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, anche operando in raccordo con il Municipio I, adotti ogni azione utile a garantire la continuità scolastica ed educativa dei minori che, unitamente alle loro famiglie, riceveranno proposta di sistemazione presso le strutture disponibili.
3. che la Ragioneria Generale istruisca -con i crismi della consentita urgenza- un prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per la destinazione di idonee risorse a sostenere le spese derivanti dall'Emergenza conclamatasi alla Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 a decorrere dalla serata del 29/07/2026, per come disposte dal C.O.C. o per come pronosticabili dalle istruttorie degli uffici competenti per l'attuazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa: alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, protezione civile e N.U.E. 112", all'ASL competente per territorio, alla Direzione Generale di Ares 118, ad AMA, ad ACEA ATO2, al Direttore Generale di Roma capitale, alla Presidente del Municipio Roma I, alla Direzione Apicale del Municipio Roma I, alla Direzione Tecnica del Municipio I, alla Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma I, al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, alla Direzione V del Gabinetto del Sindaco Sicurezza urbana, Protezione Civile e Legalità, al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, al Dipartimento Centrale Appalti, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, all'Avvocatura Capitolina, al Comando Generale della Polizia di Roma Capitale, al Comando di Gruppo I Trevi, al Dipartimento Tutela Ambientale.

ROMA



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO
ROBERTO GUALTIERI



Roberto Gualtieri
07.08.2026
11:18:25
GMT+01:00